Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 3 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1062.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, sull'istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, sulla istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana, con la seguente modificazione:

Dopo l'art. 6 è inserito il seguente art. 6-*bis*:

« Al comandante superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana, al capo di Stato Maggiore del Comando superiore delle Forze armate medesime ed al comandante delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana — qualora le funzioni di quest'ultima carica non siano esercitate dal comandante superiore — compete un'indennità di rappresentanza nella misura da determinarsi a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1063.
Ulteriore finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo della Libia è autorizzato a concedere alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione, l'acquisto e la gestione delle case popolari, in aggiunta al mutuo previsto dal R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1143, un mutuo di lire 10.000.000 da destinare alla costruzione di altri nuclei di case popolari nei centri urbani della Libia.

Detta somma, che verrà corrisposta, per cinque milioni, nell'esercizio 1939-40, e per cinque milioni, nell'esercizio 1940-41, sarà estinta in trenta annualità costanti, comprensive dell'interesse del tre per cento, a cominciare dal sesto anno da quello di concessione.

Per i primi cinque anni la Sezione autonoma corrisponderà al Governo della Libia il solo interesse nella misura dell'uno per cento.

Art. 2.

Valgono per il mutuo di cui all'art. 1, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1939-XVII, n. **1064**.

Autorizzazione per la spesa straordinaria di L. 800.000.000 per lavori stradali in Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 800.000.000 per lavori stradali in Albania.

Detta somma sarà ripartita negli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1946-47 ed iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in ragione di lire 150.000.000 per ciascuno dei primi due esercizi, di lire 100.000.000 per il terzo esercizio, di lire 80.000.000 per ciascuno dei quattro esercizi successivi fino al settimo e di lire 70.000.000 per l'ultimo esercizio, tenuto conto dei 10 milioni inscritti nel bilancio del Ministero delle finanze durante l'esercizio 1938-39.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1939-XVII, n. **1065**.

Autorizzazione per la spesa di L. 1.200.000.000 per lavori e opere di bonifica in Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 1.200.000.000 per i lavori e le opere di bonifica in Albania.

Detta somma sarà ripartita in otto esercizi finanziari dal 1939-40 al 1946-47 in ragione di lire 150.000.000 per i primi sette e di lire 140.000.000 per l'ultimo esercizio finanziario, tenuto conto dei 10 milioni già inscritti nel bilancio del Ministero delle finanze durante l'esercizio 1938-39.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1939-XVII, n. **1066**.

Esecuzione dell'Accordo stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII, concernente i diritti dei rispettivi cittadini.

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 20 aprile 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ACCORDO

Il *Governo italiano* e il *Governo albanese,* impegnati moralmente per l'unione spirituale esistente fra i due Stati e al fine di un'intima collaborazione nel quadro della Sovranità dei rispettivi Stati, convengono quanto segue:

Articolo unico.

I cittadini del Regno d'Albania in Italia e i cittadini del Regno d'Italia in Albania godranno tutti i diritti civili e politici di cui godono sul rispettivo territorio nazionale.

Fatto a Tirana il 20 aprile 1939-XVII

Per l'Italia: FRANCESCO JACOMONI

Per l'Albania: VERLACI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1067.
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Parma, approvato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2797 e modificato con il R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1772 e successivi;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, numero 1652;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme dello statuto della Regia Università di Parma risultanti dai Regi decreti sopraindicati — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, foglio 94. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Parma

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Regia Università di Parma è costituita dalle seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di medicina e chirurgia;
3. Facoltà di farmacia;
4. Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Al principio di ogni anno accademico il Consiglio di Facoltà esamina i programmi presentati dai professori per coordinarli fra loro.

Stabilisce inoltre il numero di ore settimanali per ciascun insegnamento, proporzionandole all'estensione della materia.

A ciascun insegnamento vengono assegnate di regola tre ore settimanali in tre giorni distinti, non computando tra esse le ore destinate ad esercitazioni di gabinetto e di laboratorio.

Art. 3.

Almeno un mese prima dell'apertura dell'anno accademico i liberi docenti che intendono svolgere un corso ne presentano il programma al Consiglio di Facoltà, che, nella riunione di cui all'articolo precedente, dichiara quali corsi debbono ritenersi pareggiati esaminando se, per il numero delle ore settimanali di lezioni, per la estensione della materia e per i mezzi di dimostrazione, corrispondano ai rispettivi corsi ufficiali.

Art. 4.

Lo studente, che ha seguito il corso tenuto da un libero docente, può essere ammesso a sostenere su di esso un esame. Del risultato di questo esame speciale viene presa nota nella di lui carriera scolastica.

Art. 5.

I professori e i liberi docenti si accertano della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.

La segreteria, all'inizio dell'anno accademico, è tenuta a comunicare ai professori l'elenco degli studenti iscritti ai rispettivi corsi.

Art. 6.

Tutti gli esami sono pubblici.

Art. 7.

Lo studente deve presentare alla Commissione, prima dell'esame, la tessera universitaria.

Il risultato dell'esame viene subito comunicato allo studente; a di lui richiesta il risultato dell'esame viene trascritto sul libretto di iscrizione a cura del presidente.

Art. 8.

Lo studente deve dar prova di conoscere le nozioni fondamentali della intera materia e di avere tratto particolare profitto dal corso di lezioni impartitogli per la parte della materia che vi fu svolta.

Art. 9.

Le materie a corso pluriennale importano un esame alla fine del corso, salvo quanto è disposto per la Facoltà di farmacia.

Art. 10.

L'esame di laurea, salvo speciali disposizioni per le singole Facoltà, consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su argomento scelto dallo studente, e di tre tesi orali in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Art. 11.

Il candidato deve presentare almeno tre copie, possibilmente dattilografate, della dissertazione e degli argomenti delle tesi orali, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'esame di laurea.

Art. 12.

Nell'esame di laurea il candidato deve dimostrare, oltre alla conoscenza degli argomenti che formano oggetto della dissertazione e delle tesi, anche di possedere una preparazione generale adeguata al titolo a cui aspira.

Art. 13.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà, e per i laureati, la Facoltà competente formula caso per caso proposte sull'anno a cui lo studente deve essere iscritto e sul numero dei corsi che deve seguire, e consiglia il relativo piano di studi.

Art. 14.

Il senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

Ordinamenti speciali delle Facoltà.

Capo I.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 15.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 16.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Antropologia criminale.
4. Diritto coloniale.
5. Diritto industriale.
6. Diritto agrario.
7. Diritto minerario.
8. Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 17.

Gli studenti non possono sostenere l'esame di diritto romano prima di avere superato l'esame di istituzioni di diritto romano; gli esami di diritto civile, di diritto commerciale e di diritto processuale civile prima dell'esame di istituzioni di diritto privato; l'esame di scienza delle finanze e di diritto finanziario prima di quelli di statistica e di economia politica corporativa; gli esami di diritto amministrativo e di diritto internazionale prima di quello di diritto costituzionale.

Art. 18.

E' annesso alla Facoltà di giurisprudenza l'istituto di esercitazioni giuridiche ed economiche, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

L'istituto ha lo scopo di promuovere ed agevolare le ricerche scientifiche e le esercitazioni pratiche degli studenti di giurisprudenza.

Fanno parte dell'istituto i professori ufficiali delle materie insegnate nella Facoltà. Essi eleggono nel loro seno un direttore che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Possono far parte dell'istituto quei liberi docenti che tengono un regolare corso di lezioni nell'Università, quando per la materia da loro insegnata manca il professore ufficiale.

L'istituto ha una propria biblioteca, retta da un regolamento approvato dalla Facoltà.

Art. 19.

I lavori dell'istituto consistono in lezioni e conferenze tenute dagli insegnanti su argomenti speciali, in esercitazioni pratiche e ricerche scientifiche dirette dagli insegnanti, in conferenze seguite da discussioni presiedute dall'insegnante.

All'inizio di ogni anno accademico vengono stabiliti il piano e l'ordine dei lavori dell'istituto.

Art. 20.

Ai lavori dell'istituto sono ammessi gli studenti inscritti alla Facoltà di giurisprudenza della Regia Università di Parma e i laureati da non oltre quattro anni.

A chi abbia frequentato con profitto, per un anno almeno, uno o più corsi dell'istituto, viene rilasciato un attestato di profitto sottoscritto dal direttore dell'istituto e controfirmato dal Preside della Facoltà.

CAPO II.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 21.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 22.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica;
3. Biologia e zoologia generale — compresa la genetica e la biologia delle razze;
4. Anatomia umana normale (biennale);
5. Fisiologia umana (biennale — al 2° e al 3° anno);
6. Patologia generale (biennale — al 2° e al 3° anno);

Secondo biennio:

7. Farmacologia;
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale — al 4° e al 5° anno);
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale);

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale);
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);
14. Clinica pediatrica;
15. Clinica ostetrica e ginecologica;
16. Igiene;
17. Medicina legale e delle assicurazioni;
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale);
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale);
20. Clinica oculistica (semestrale);
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Scienza dell'ortogenesi.
5. Tisiologia.
6. Antropologia criminale.
7. Radiologia.
8. Idrologia medica.
9. Clinica ortopedica.
10. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gl'insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale: essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione allo esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 23.

Lo studente per essere ammesso all'esame di « anatomia umana normale » deve avere superato l'esame di « biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze ».

Art. 24.

L'esame del corso complementare di « istologia ed embriologia generale » deve precedere quello di « anatomia umana normale ».

L'esame di « chimica biologica » non può essere sostenuto prima che sia stato superato quello di « chimica » nè quello di « microbiologia » prima che sia stato superato l'esame di « biologia e zoologia generale ».

CAPO III.

Facoltà di farmacia.

Art. 25.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 26.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
5. Chimica biologica;
6. Fisica;
7. Farmacologia e farmacognosia;
8. Anatomia umana;
9. Fisiologia generale (biennale);
10. Botanica farmaceutica;
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica;
2. Chimica bromatologica;
3. Chimica di guerra;
4. Zoologia generale;
5. Igiene;
6. Mineralogia.

La chimica farmaceutica e tossicologica (biennale) e le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennali) importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il 3° e 4° anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 27.

Lo studente non può sostenere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica, se non dopo aver superato quelli di chimica generale e inorganica, di fisica e di anatomia umana. Inoltre gli esami di chimica generale e inorganica e di chimica organica devono precedere quello di chimica farmaceutica e tossicologica. L'esame di farmacologia e farmacognosia non può essere sostenuto senza che lo studente abbia prima superato gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica.

Art. 28.

Per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia lo studente deve presentare una dissertazione scritta, dietro ricerche preferibilmente sperimentali, in una delle discipline della Facoltà, nelle quali abbia superato l'esame, e sopra un argomento attinente agli scopi e agli intendimenti della laurea, e deve sostenere un colloquio di cultura generale dinanzi ad apposita Commissione composta dai professori di chimica generale ed inorganica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di farmacologia e farmacognosia e di fisiologia generale.

Art. 29.

L'esame di laurea in farmacia comprende:

a) una prova pratica di analisi chimica farmaceutica qualitativa e quantitativa;

b) la preparazione e la prova farmacologica di un prodotto organico iscritto nella Farmacopea ufficiale;

c) la discussione orale sulle prove pratiche e sulla dissertazione scritta;

d) la discussione orale su due argomenti scelti dal candidato in due diverse materie d'insegnamento della Facoltà esclusa quella della dissertazione;

e) la discussione orale su questioni di tecnica e legislazione farmaceutica, sull'arte del ricettare, sul riconoscimento pratico delle droghe e delle piante medicinali, sulle loro proprietà.

Sull'insieme di queste prove viene dato un voto unico.

CAPO IV.

Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 30.

La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 31.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Zoologia generale.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Zoognostica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
2. Farmacologia.
3. Zootecnica generale.
4. Zootecnica speciale.
5. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
7. Ostetricia e ginecologia.
8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale).
9. Ispezione degli alimenti di origine animale.
10. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Microbiologia ed immunologia.
2. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
3. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
4. Medicina veterinaria legale.
5. Igiene zootecnica.
6. Patologia tropicale veterinaria.
7. Radiologia (semestrale).
8. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
9. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Gl'insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono esser sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli

insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica », e di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di « ispezione degli alimenti di origine animale » debbono essere complètati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli istituti delle Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'Interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dai Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali, o presso Macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 4° anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 32.

Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di zoognostica prima di aver superato l'esame di anatomia degli animali domestici, l'esame di zootecnica speciale prima di avere superato l'esame di zootecnica generale, gli esami di patologia speciale e clinica medica e patologia speciale e clinica chirurgica prima di aver superato l'esame di patologia generale ed anatomia patologica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1068.
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Pavia, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2130, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2229 e successivi.

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme dello statuto della Regia Università di Pavia, risultanti dai Regi decreti sopraindicati — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 95. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Pavia

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Regia Università di Pavia comprende le seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di scienze politiche;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia.

Art. 2.

Alle Facoltà sono annessi istituti, laboratori, cliniche, biblioteche, seminari per le esercitazioni degli studenti.

Gli istituti, oltre che dagli studenti che vi compiono internati ed esercitazioni e dai perfezionandi, possono essere frequentati da allievi interni e anche da laureati, con le norme determinate dai Consigli di Facoltà, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

I professori direttori di istituto curano l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione degli istituti rispettivi, applicando le disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il numero delle ore settimanali di lezione per ogni insegnamento viene determinato dalle singole Facoltà; esso, però, non può essere minore di tre lezioni da tenersi in giorni distinti e di regola alternati.

I professori devono inoltre svolgere le esercitazioni dichiarate necessarie dalle rispettive Facoltà.

Art. 5.

I liberi docenti che intendono svolgere un corso libero devono ottenere la relativa autorizzazione dalle autorità accademiche secondo quanto prescrivono gli ordinamenti in vigore.

Le Facoltà curano con diligenza la coordinazione dei vari corsi liberi tra loro e con i corsi ufficiali.

Quando un corso libero, per il suo programma, per la sua estensione e per la ricchezza dei mezzi di insegnamento, può assumere una congrua importanza scientifica e didattica, la Facoltà può proporre alle Autorità accademiche che esso valga come corso pareggiato. Il giudizio definitivo spetta al Rettore udito il Senato accademico, il Rettore può richiedere questo giudizio alle Facoltà quando lo ritenga opportuno nell'interesse degli studi e dell'Amministrazione.

Art. 6.

Lo studente non può sostituire con altri insegnamenti complementari quelli nei cui esami è stato riprovato.

Art. 7.

La segreteria redige e consegna ai professori, entro 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, l'elenco degli iscritti ai corsi rispettivi e comunica in seguito le iscrizioni tardive autorizzate.

Lo stesso ufficio consegna allo studente, all'atto dell'immatricolazione, oltre alla tessera di riconoscimento con la fotografia, un libretto nel quale i professori delle discipline da lui seguite attestano con la firma al termine dell'anno la frequenza al rispettivo corso.

Tale attestazione è necessaria per l'ammissione dello studente all'esame relativo.

Art. 8.

Lo studente non può presentarsi all'esame di profitto se non è stato iscritto ai corsi delle materie relative e non li ha regolarmente frequentati.

Art. 9.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie, secondo le disposizioni contenute nei titoli relativi a ciascuna Facoltà.

Art. 10.

Qualora una Facoltà abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa può ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario.

Art. 11.

Per gli aspiranti agli assegni della cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 96 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 12.

Salvo contrarie disposizioni, i corsi pluriennali importano un esame unico alla fine del corso.

E' ammessa, tuttavia, la possibilità di colloqui e prove pratiche al termine degli anni intermedi, da sostenersi esclusivamente dinanzi al solo titolare dell'insegnamento. La valutazione del relativo risultato dovrà essere espressa con una semplice dichiarazione di idoneità o inidoneità, senza voti numerici.

Art. 13.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 14.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 15.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale)
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Diritto canonico.
5. Diritto privato comparato.
6. Diritto svizzero.
7. Diritto coloniale.
8. Legislazione del lavoro.
9. Diritto agrario.
10. Diritto comune.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 16.

Gli esami di diritto civile e di diritto commerciale non possono essere dati, se prima non sia stato superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè quello di diritto romano, se prima non siano stati superati gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; nè quello di scienza delle finanze e diritto finanziario, se prima non sia stato superato l'esame di economia politica corporativa; nè quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale e di diritto corporativo, se prima non sia stato superato l'esame di diritto costituzionale.

Art. 17.

L'esame di laurea in giurisprudenza consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su un tema scelto liberamente dal candidato in una delle discipline della Facoltà;

b) in una discussione sulla dissertazione o su argomenti affini;

c) nello svolgimento di almeno due su tre tesi orali liberamente scelte dal candidato fra le discipline della Facoltà.

Art. 18.

I laureati in economia e commercio e in scienze politiche possono essere iscritti al terzo anno per la laurea in giurisprudenza.

La Facoltà, tenendo conto degli studi da essi compiuti, stabilisce il piano di studi e determina il numero delle discipline che debbono frequentare e di cui debbono superare gli esami per conseguire la nuova laurea.

La Facoltà delibera caso per caso in merito alle domande degli studenti provenienti da altre Facoltà e che chiedono il passaggio alla Facoltà di giurisprudenza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 19.

Alla Facoltà sono annessi un istituto di esercitazioni nelle scienze giuridiche e sociali ed un istituto di finanza.

Art. 20.

L'istituto di esercitazioni nelle scienze giuridico-sociali ha per iscopo di addestrare i giovani nelle ricerche scientifiche e di avviarli allo studio delle fonti e della letteratura nelle varie discipline della Facoltà di giurisprudenza, ed è ordinato come seminario, ai sensi dell'art 23 del regolamento generale universitario.

L'istituto comprende sei sezioni: la prima di diritto romano, la seconda di diritto privato, la terza di diritto pubblico italiano e comparato, la quarta di diritto penale e processuale, la quinta di scienze sociali ed economiche, la sesta di discipline storico-giuridiche.

I lavori delle sezioni consistono in esercitazioni tecniche, ricerche pratiche, dissertazioni e conversazioni scientifiche.

A ciascuna sezione appartengono gli insegnanti delle discipline relative.

Art. 21.

L'istituto è diretto da uno dei professori di ruolo, nominato dal Rettore, udito il Consiglio d'amministrazione, su proposta degli insegnanti dell'istituto stesso.

E' retto da un Consiglio composto dal direttore e da due insegnanti appartenenti alle sezioni dell'istituto stesso, nominati annualmente con le modalità indicate nel comma precedente.

Art. 22.

Sono ammessi all'istituto gli studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza di Pavia, previo pagamento di un contributo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

I laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in lettere e in filosofia possono frequentare l'istituto in qualità di allievi interni, facendone richiesta al Rettore, con le norme d'uso, pagando la tassa di immatricolazione ed i contributi determinati dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà udito il Senato accademico.

Gli alunni possono iscriversi in una o più sezioni.

L'iscrizione è annuale.

Al termine dell'anno, o quando abbandonino l'istituto, gli iscritti possono ottenere un attestato dell'iscrizione e degli studi seguiti.

Facoltà di scienze politiche.

Art. 23.

La Facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 24.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Sociologia.
4. Contabilità di Stato.
5. Storia delle dottrine economiche.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 25.

L'esame di diritto internazionale non può essere dato, se non siano stati prima superati gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico. Gli esami di diritto amministrativo e di diritto costituzionale

italiano e comparato non possono essere dati, se non sia stato prima superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico. L'esame di politica economica e finanziaria non può essere dato se non sia stato prima superato l'esame di economia politica corporativa. L'esame di demografia generale e demografia comparata delle razze non può essere dato, se prima non sia stato superato l'esame di statistica.

Art. 26.

Alla Facoltà è annesso un istituto di scienze politiche che può essere diviso in sezioni e che è disciplinato con apposito regolamento interno.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 27.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 28.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia greco-latina.
2. Topografia dell'Italia antica.
3. Storia del Risorgimento.
4. Sanscrito.
5. Ebraico e lingue semitiche comparate.
6. Paleografia e diplomatica.
7. Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente.
8. Storia della musica.
9. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana » e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il Preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti, per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 29.

Gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna », sono riuniti rispettivamente in un'unica cattedra, i corsi relativi vengono tenuti alternativamente e ogni anno viene indicato nel manifesto degli studi il corso che sarà impartito.

Art. 30.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente.
3. Storia del Risorgimento.
4. Storia del diritto italiano.
5. Storia delle dottrine politiche.
6. Storia delle dottrine economiche.
7. Letteratura greca.
8. Biologia delle razze umane.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali o almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 31.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato fra le materie della Facoltà;

b) in una discussione orale sulla dissertazione scritta e su due argomenti scelti liberamente dal candidato e pertinenti a insegnamenti della Facoltà diversi da quello scelto per la laurea.

Art. 32.

I laureati in lettere e i laureati in filosofia, che aspirano rispettivamente alla laurea in filosofia o alla laurea in lettere possono essere iscritti al IV anno del rispettivo corso di studi e devono superare gli esami che vengono prescritti caso per caso.

Art. 33.

I laureati d'altra Facoltà sono ammessi a quell'anno di corso che viene determinato caso per caso dalla Facoltà, la quale stabilisce pure il numero minimo degli insegnamenti da seguire e in cui deve sostenersi l'esame e consiglia il piano di studi; però essi devono essere in ogni caso forniti del diploma di maturità classica.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 34.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 35.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Puericultura.
5. Tisiologia.
6. Radiologia.
7. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione allo esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 36.

Tutti gl'insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni obbligatorie sotto forma di esercizi di laboratorio, di dissezioni sul cadavere, di frequenza alle visite cliniche.

Le norme relative sono stabilite di anno in anno con approvazione dei programmi di corso dai singoli insegnanti.

E' in facoltà delle commissioni, nelle prove di esame delle rispettive materie, di richiedere la dimostrazione pratica del profitto da parte del candidato in tali esercitazioni.

Art. 37.

L'esame di laurea in medicina e chirurgia consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di almeno due fra tre temi orali preventivamente accettati dal Preside della Facoltà.

Gli argomenti dei temi orali debbono essere scelti in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta ed in particolare due almeno devono riguardare una disciplina biologica, se la dissertazione scritta è di argomento clinico, mentre devono riguardare questioni di carattere clinico, se la dissertazione scritta è di argomento biologico.

La dissertazione scritta e gli argomenti dei tre temi orali devono essere presentati in segreteria almeno 20 giorni prima dell'apertura della sessione.

Art. 38.

Sulle domande d'iscrizione di studenti provenienti da altre Facoltà e di laureati, la Facoltà delibera caso per caso e, tenendo conto degli studi compiuti, stabilisce il piano degli studi e determina le materie che debbono essere frequentate e gli esami che debbono essere superati per ottenere la nuova laurea.

In ogni caso, nessuno può essere iscritto al 3° anno se non abbia, durante il precedente corso di studi, preso iscrizione e superato gli esami in tutti gli insegnamenti propri del 1° biennio della laurea in medicina e chirurgia.

I richiedenti debbono essere sempre in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 39.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in chimica;
in fisica;
in scienze matematiche;
in matematica e fisica;
in scienze naturali;
in scienze biologiche.

La Facoltà impartisce anche gl'insegnamenti del biennio propedeutico d'ingegneria.

Art. 40.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica industriale.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica biologica.
4. Chimica delle sostanze coloranti.
5. Fisica superiore.
6. Fisica teorica.
7. Zoologia generale.
8. Botanica.
9. Fisiologia generale.
10. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
11. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
12. Meccanica razionale - elenmenti di statica grafica.
13. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 41.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Onde elettromagnetiche.
3. Astronomia.
4. Mineralogia.
5. Fisica terrestre.
6. Calcolo delle probabilità.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 42.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razonale - con element di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
4. Calcolo delle probabilità.
5. Teoria delle funzioni.
6. Geometria algebrica.
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Meccanica superiore.
10. Astronomia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 43.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
3. Calcolo delle probabilità.
4. Teoria delle funzioni.
5. Geometria superiore.
6. Meccanica superiore.
7. Fisica matematica.
8. Fisica terrestre.
9. Onde elettromagnetiche.
10. Astronomia.
11. Mineralogia.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometria descrittiva » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 44.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Istologia ed embriologia.
4. Antropologia.
5. Biologia delle razze umane.
6. Paleontologia.
7. Idrobiologia e pescicoltura.
8. Entomologia agraria.
9. Patologia vegetale.
10. Genetica.
11. Geografia fisica.
12. Petrografia.
13. Fisica terrestre e climatologia.
14. Igiene.
15. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

E' inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio al laboratorio scelto per la dissertazione di laurea e per un anno ciascuno a un laboratorio biologico e a un laboratorio non biologico diverso da quello scelto per la dissertazione stessa. Sono pure obbligatori un anno di esercitazioni chimiche e un semestre di esercitazioni fisiche oltre le esercitazioni che fanno parte integrante dei corsi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 45.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Antropologia.
4. Biologia delle razze umane.
5. Etnologia.
6. Genetica.
7. Idrobiologia e pescicoltura.
8. Patologia generale.
9. Entomologia agraria.
10. Fisiologia vegetale.
11. Patologia vegetale.
12. Geologia.
13. Paleontologia.
14. Statistica.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 46.

Il titolo di ammissione al biennio propedeutico per le lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relative esercitazioni valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a scelta.

Art. 47.

Lo studente del corso di laurea in chimica non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato almeno gli esami di: istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica; chimica organica; chimica analitica.

Lo studente del corso di laurea in fisica non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato gli esami di: analisi matematica algebrica e infinitesimale; geometria analitica con elementi di proiettiva; fisica sperimentale; chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Lo studente del corso di laurea in scienze matematiche non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato gli esami di: analisi matematica algebrica e infinitesimale; geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno; fisica sperimentale.

Lo studente del corso di laurea in matematica e fisica non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato gli esami di: analisi algebrica e infinitesimale; geometria analitica con elementi di proiettiva; fisica sperimentale; chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Lo studente del corso di laurea in scienze naturali non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato almeno gli esami di: istituzioni di matematiche; chimica generale ed inorganica; chimica organica; fisica; botanica; zoologia.

Lo studente del corso di laurea in scienze biologiche non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato almeno gli esami di: istituzioni di matematiche; fisica; chimica generale e inorganica; chimica organica; botanica; zoologia.

Art. 48.

Ciascun insegnante stabilisce i criteri per rendersi conto del profitto delle esercitazioni obbligatorie.

Art. 49.

Per tutti gli esami di laurea i candidati debbono presentare una dissertazione scritta e sostenere le seguenti prove indicate per ogni laurea.

Laurea in scienze matematiche:

1. Discussione sulla dissertazione scritta.
2. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in fisica:

1. Prova pratica.
2. Discussione sulla dissertazione scritta.

3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in matematica e fisica:

1. Prova pratica di fisica.
2. Esame orale di fisica e matematica destinato ad accertare la cultura del candidato nelle materie che si insegnano nelle Scuole medie entro i limiti corrispondenti al grado più elevato di queste e nei loro rapporti con gli studi superiori.
3. Discussione sulla dissertazione scritta.

Laurea in chimica:

1. Prova pratica.
2. Discussione sulla dissertazione e sulle prove pratiche.
3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in scienze naturali:

1. Prova pratica sulla materia scelta per la dissertazione scritta.
2. Discussione sulla dissertazione scritta.
3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, o scritti, liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in scienze biologiche:

1. Prova pratica sulla materia scelta per la dissertazione scritta.
2. Discussione sulla dissertazione scritta.
3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, o scritti, liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Art. 50.

Il professore di ruolo di chimica farmaceutica e tossicologica della Facoltà di farmacia è aggregato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Facoltà di farmacia.

Art. 51.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 52.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimca applicata.
4. Chimica di guerra.
5. Fisiologia vegetale.
6. Zoologia generale.
7. Igiene.
8. Mineralogia.
9. Idrologia.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il 3° e 4° anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 53.

L'esame di chimica farmaceutica non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di chimica generale inorganica e di chimica organica; l'esame di farmacologia non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di botanica farmaceutica e di fisiologia generale.

L'esame del primo anno di esercitazioni di chimica farmaceutica non potrà essere sostenuto se prima non sia stato superato l'esame di chimica generale ed inorganica, e l'esame del secondo anno delle dette esercitazioni di chimica farmaceutica non può essere sostenuto se prima non sia stato superato l'esame di chimica organica.

Art. 54.

Gli esami di profitto si danno per singola materia.

Art. 55.

I corsi constano di lezioni teoriche e di esercitazioni.

Lo studente non può sostenere l'esame di profitto nelle materie di cui non abbia frequentato le esercitazioni connesse al corso.

E' in facoltà delle commissioni esaminatrici, nelle prove d'esame delle rispettive materie, di richiedere la dimostrazione pratica del profitto da parte del candidato in tali esercitazioni.

Art. 56.

L'esame del corso biennale di chimica farmaceutica si dà in due prove separate, una per la chimica farmaceutica organica e una per la chimica farmaceutica inorganica.

Art. 57.

L'insegnamento triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 58.

Il compimento della pratica farmaceutica deve risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia presso la quale lo studente l'ha esercitata.

Art. 59.

L'esame di laurea in farmacia consiste in:

a) un'analisi qualitativa da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica, sotto la sorveglianza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;

b) una prova di riconoscimento e saggi di purezza, qualitativi e quantitativi, di due prodotti farmaceutici, iscritti nella F. U. I., da eseguirsi come sopra;

c) una prova di riconoscimento di droghe, inclusi procedimenti biologici, da eseguirsi nell'istituto di farmacologia alla presenza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;

d) preparazione di un medicamento, iscritto nella F.U.I., da eseguirsi nell'istituto di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;

e) discussione sui risultati delle predette prove e su una dissertazione scritta, compilativa o sperimentale, svolta sopra un argomento liberamente scelto dal candidato nel campo delle discipline seguite durante il corso di studi.

La dissertazione scritta deve essere accettata dal professore della materia e deve essere depositata alla segreteria universitaria almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;

f) prova orale di cultura tecnica.

Art. 60.

I laureati in chimica che abbiano superato l'esame biennale di chimica farmaceutica e tossicologica e le rispettive esercitazioni possono essere ammessi al quarto anno per la laurea in farmacia.

I laureati in scienze naturali, in scienze biologiche, in medicina e chirurgia sono ammessi al secondo anno per la laurea in farmacia, a meno che non abbiano frequentato in tutto o in parte i corsi pluriennali ottenendo la relativa firma di frequenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1069.
Agevolazioni fiscali per lo sviluppo della pesca in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Ritenuta la necessità di emanare norme per favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio in Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' consentita in Libia, per un periodo di anni due, la totale esenzione dalle tasse sugli affari a chi successivamente al 1° gennaio 1939-XVII e fino al 31 dicembre 1940-XIX, abbia messo in esercizio scafi di qualsiasi tonnellaggio, con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca o per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, della spugna e del corallo.

Gli armatori di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui sopra entro un biennio dalla loro messa in esercizio, sono tenuti a corrispondere al Governo della Libia l'importo delle tasse delle quali abbiano goduto l'esenzione.

Art. 2.

Dalle esenzioni di cui al precedente articolo sono eccettuate le cambiali e gli atti giudiziari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 29 *luglio* 1939-XVII.
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° giugno 1939-XVII, n. 1070.
Assegnazione all'« Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato », delle attività degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, col quale è stata data piena ed intera esecuzione alle dieci Convenzioni stipulate a Vienna fra l'Italia e l'Austria, per il riparto degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1929, n. 328, riguardante l'assegnazione ad alcuni Enti delle attività spettanti all'Italia in applicazione delle Convenzioni approvate col succitato R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1555, col quale è stato stabilito che le attività dei quattro Istituti di previdenza sociale indicati nell'art. 1 dello stesso Regio decreto-legge, assegnate all'Italia, restano definitivamente a disposizione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 1 e 10 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, col quale sono state assegnate definitivamente all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale le attività spettanti all'Italia per effetto delle quattro Convenzioni stipulate a Vienna rispettivamente il 29 marzo e il 18 giugno 1924, ed il 17 gennaio 1925, ed indicate negli articoli stessi;

Ritenuto che restano da assegnare definitivamente le attività spettanti all'Italia per effetto delle due convenzioni stipulate a Vienna rispettivamente il 18 giugno ed il 27 settembre 1924, e riguardanti la Cassa di soccorso, in caso di malattia, dell'Amministrazione delle vecchie ferrovie sta-

tali austriache e suoi fondi separati, e la vecchia Cassa di soccorso, in caso di malattia, per gli impiegati ed operai del tratto austriaco della Compagnia delle ferrovie del Sud;

Considerata l'opportunità di attribuire le attività delle Casse di soccorso, di cui sopra, all'« Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato », la quale svolge funzione assistenziale analoga a quella delle ex Casse di soccorso in caso di malattia su menzionate;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono definitivamente assegnate all'« Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato » le attività spettanti all'Italia per effetto delle seguenti Convenzioni rese esecutive con R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988:

a) Convenzione stipulata a Vienna il 18 giugno 1924, relativa alla Cassa di soccorso, in caso di malattia, dell'Amministrazione delle vecchie ferrovie statali austriache ed ai suoi fondi separati;

b) Convenzione stipulata a Vienna il 27 settembre 1924, relativa alla vecchia Cassa di soccorso, in caso di malattia, per gli impiegati ed operai del tratto austriaco della Compagnia delle ferrovie del Sud.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — LANTINI — BENNI — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 103 — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° marzo 1939-XVII.

Nomina dei consiglieri effettivi e aggregati della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157, sulla presidenza delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento;

Viste le designazioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art 1.

I sottoindicati fascisti sono nominati membri del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento nella qualità, per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:

1) Parolari Gabriele, 2) Gennaioli Marco, 3) Beratto Giuseppe, consiglieri effettivi.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura:

— datori di lavoro:

1) Balestra di Mottola Carlo, 2) Durini di Monza Gian Giuseppe, 3) Jacometti Giovanni, consiglieri effettivi;

— lavoratori:

1) Franca Aldo, 2) Maracchi Giovanni, 3) Rosoni Rolando, consiglieri effettivi.

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per le industrie dell'abbigliamento (confezioni d'abiti, biancheria, ecc.), della pellicceria, del cappello, delle calzature e di altri oggetti di pelle per uso personale, dei guanti, per la produzione di oggetti vari di gomma per uso di abbigliamento, per i maglifici e i calzifici, per la produzione di pizzi, ricami e nastri, tessuti elastici e passamanerie, per l'industria dei bottoni, per gli ombrellifici, per le produzioni varie per l'abbigliamento:

— datori di lavoro:

1) Maggi Carlo Maria, 2) Palombo Adolfo, 3) Sacco Francesco, consiglieri effettivi;

4) Barbisio Eligio, 5) Pernis Guglielmo, 6) Dall'Ara Renato, 7) Fabbri Ottorino, 8) Ferrari Roberto, 9) Forzinetti Angelo Carlo, 10) Giacoboni Camillo, 11) Gualdi Tino, 12) Guido Aristotile, 13) Laguidara Rocco, 14) Montano Vittorio, 15) Riva Giulio, 16) Rossi Manlio Cesare, 17) Savastano Nicola, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Balletti Emilio, 2) De Collibus Filandro, 3) Rocca Ladislao, consiglieri effettivi;

4) Bassi Luigi, 5) Battistini Enzo, 6) Bernassola Carlo, 7) Bossini Alfredo, 8) Carè Luciano, 9) Celio Renato, 10) Chianale Carla, 11) Cianchi Emilio, 12) Ciardi Luigi, 13) Gallazzi Riccardo, 14) Giuliani Antonino, 15) Pederneschi Mario, 16) Santoni Giulio, 17) Toriello Antonio, consiglieri aggregati.

d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per il commercio dei prodotti delle industrie sopraindicate:

— datori di lavoro:

1) Luporini Mario, 2) Michetti Raimondo, 3) Sani Filiberto, consiglieri effettivi;

4) Coletti Tito, 5) Passarelli Franco, consiglieri aggregati;

— lavoratori:

1) Casilli Vincenzo, 2) Cosma Tullio, 3) Muschietti Enea, consiglieri effettivi;

4) Bottazzi Vittorio, 5) Caligiuri Mario, consiglieri aggregati.

e) In rappresentanza degli artigiani:

1) Steiner Giuseppe, consigliere effettivo;

2) Masetti Foschi Augusto, 3) Urbinati Mario, consiglieri aggregati.

f) In rappresentanza degli artisti:

Oppo Cipriano Efisio, consigliere effettivo.

g) In rappresentanza delle imprese gestite in forma cooperativa:

Allievo Carlo, consigliere aggregato.

Art. 2.

Il consigliere effettivo Parolari Gabriele, rappresentante del Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(3382)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 luglio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto (Terni).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967 ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto approvato con R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2066;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 30 giugno 1939-XVII e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta in data 24 giugno 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), allegato al presente decreto, composto di n. 66 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3337)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 luglio 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale ed artigiana di Mazara del Vallo, in liquidazione, con sede nel comune di Mazara del Vallo (Trapani).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la sentenza del R. Tribunale di Trapani in data 31 marzo 1939-XVII che dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti della Cassa rurale ed artigiana di Mazara del Vallo in liquidazione, avente sede nel comune di Mazara del Vallo (Trapani);

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Mazara del Vallo in liquidazione, avente sede nel comune di Mazara del Vallo (Trapani), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3335)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Grosseto;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Grosseto, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Sorano (Grosseto), della estensione di ettari 1600 circa, delimitata dai seguenti confini:

Torrente Stridulone, dal ponte della strada provinciale Sorano-Castellazzara al confine con la provincia di Viterbo;

detto confine fino alla strada Onano-Sorano; detta strada fino al bivio per Castellazzara, quindi la strada provinciale Sorano-Castellazzara, fino al ponte sul torrente Stridulone.

La Commissione venatoria provinciale di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3318)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Grosseto;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Grosseto, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Roccastrada (Grosseto), della estensione di ettari 660 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, torrente Seguentina, dalla località « La Polla » alla località « I Grottoni » presso il podere Pescine;

ad est, vecchia strada campionata Siena-Roccastrada, dalla località Pescine all'imbocco sulla strada nazionale Siena-Grosseto, quindi detta strada fino al ponte sul fosso Bogo;

a sud, fosso Bogo, dal ponte sulla strada nazionale alla confluenza nel torrente Bai;

ad ovest, torrente Bai, dalla confluenza del fosso Gogo, alla confluenza del fosso Botrone; il fosso Botrone fino al ponte Cetinale sulla provinciale Roccastrada-Sassoportino; circa 300 metri della strada vicinale che conduce a M. Alto e quindi la linea di confine tra le proprietà Brunacci e Bernabei fino alla località « La Polla ».

La Commissione venatoria provinciale di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3312)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Grosseto;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Grosseto, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Civitella Paganico (Grosseto), della estensione di ettari 550 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est, strada comunale M. Antico-Casenovole, dalla località Cerreto al fosso Ruchella;

a sud, strada comunale dell'Imposto, dalla località Cerreto all'imbocco sulla provinciale Grosseto-Siena;

ad ovest, strada provinciale Grosseto-Siena, dalla località Imposto al confine tra le proprietà Dari-Casenovole;

a nord, linea di confine tra le proprietà Dari-Casenovole, dalla provinciale Grosseto-Siena al fosso Ruchella e quindi detto fosso fino alla strada M. Antico-Casenovole.

La Commissione venatoria provinciale di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3306)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Grosseto;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Grosseto, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Campagnatico (Grosseto), della estensione di ettari 450 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, fosso delle Lupaie, dal ponte sulla strada provinciale al confine della riserva Uzielli, e dalla riserva Uzielli fino al fiume Ombrone;

ad est, fiume Ombrone fino alla confluenza del fosso dei Sanesi;

a sud, corso del fosso dei Sanesi e fosso delle Mandrie fino al ponte sulla strada del braccio di Campagnatico, quindi detta strada fino all'imbocco sulla provinciale Grosseto-Paganico;

ad ovest, strada provinciale Grosseto-Paganico, dal bivio di Campagnatico, al ponte sul fosso delle Lupaie.

La Commissione venatoria provinciale di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3314)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Grosseto;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Grosseto, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Montieri (Grosseto), della estensione di ettari 1050 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale Gabellino-Montieri, dal ponte sul fiume Merse all'abitato di Montieri; strada per Monterotondo che toccando il bivio per Gerefalco, porta al limite col comune di Massa Marittima; detto confine fino al fosso Mersino e corso del Mersino fino al ponte sul fiume Merse, dove la linea si chiude.

La Commissione venatoria provinciale di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3316)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Grosseto;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Grosseto, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Cinigiano (Grosseto), della estensione di ettari 925 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada provinciale Grosseto-Arcidosso, dal ponte sul torrente Bagnolo, al podere « Poderino »;

ad est, strada vicinale del Romito, dalla località « Poderino », alla località Fonte del Salcio, e da questa località per la strada vicinale Chiassolo alla strada di serie Cinigiano-Grosseto; detta strada fino al podere S. Ansano;

a sud, fosso del Calvello, dalla località S. Ansano, all'incrocio con la vecchia strada di Dogana;

ad ovest, vecchia strada di Dogana, all'incrocio con il fosso del Calvello, fino al ponte sul torrente Bagnolo.

La Commissione venatoria provinciale di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3308)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Monte Aldone (Piacenza), delimitata dai seguenti confini:

Torrente Tidoncello dalla confluenza col rio di Vallerenzo sino alla confluenza col torrente Tidone; torrente Tidone dalla confluenza col torrente Tidoncello sino alla confluenza col rio Buio; rio Buio e mulattiera da Casanova a Oratorio del Sasso sino all'innesto sulla strada consorziale Pianello-Pecorara a quota 456; strada consorziale Pianello-Pecorara da quota 456 sino all'incrocio col rio di Vallerenzo; rio di Vallerenzo fino alla confluenza col torrente Tidoncello;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 aprile 1937 e 5 agosto 1938, in una zona della provincia di Piacenza, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3317)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Monte Osero e Monte Rocchetta (Piacenza), delimitata dai seguenti confini:

Mulattiera da Monte Osero (quota 920) a Piccoli (quota 750), Camera Vecchia, Calenzano, Le Ravine, Varano, Lobbia, quota 1077, quota 987, Mareto, quota 937, quota 857, Vediceto, S. Savino, Ceno, quota 590, Zazzera, Blucchi, Pellacini, quota 940, quota 770, quota 646, e fino all'incrocio col rio senza nome affluente del Camia; affluente del rio Camia fino all'incrocio con la mulattiera per Monte Osero; mulattiera per monte Osero;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 6 aprile 1937 e 6 agosto 1938, in una zona della provincia di Piacenza, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3307)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Monte Pillerone (Piacenza), delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale Rivergaro-Travo nel tratto compreso fra il punto d'incrocio col rio senza nome che da Pigazzano scende nel torrente Trebbia e il punto d'incrocio col rio Guardarabbia Superiore; rio Guardarabbia Superiore e rio della Begola sino alla confluenza col torrente Luretta; strada mulattiera che parte da quota 289 sul torrente Luretta e porta a Monticello, La Nara, il Corgo e Pigazzano; rio senza nome da Pigazzano scende nel torrente Trebbia pel tratto da Pigazzano all'incrocio con la strada provinciale Rivergaro-Travo;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 aprile 1937 e 1° agosto 1938, in una zona della provincia di Piacenza, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3315)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nei fondi denominati « Latifondo di Chiaravalle », siti in comune di Alseno (Piacenza), della estensione di ettari 1056;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 aprile 1937 e 30 luglio 1938, nei fondi denominati « Latifondo di Chiaravalle », siti in comune di Alseno (Piacenza), è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3311)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona del torrente Arda (Piacenza), della estensione di ettari 617 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, cima del monte La Mancussa - cima del monte Taverne - confine tra il comune di Lugagnano e Morfasso fino in prossimità di Casa del Monte - diga di Mignano, cima di Monte Vidalto;

ad est, da monte Vidalto a monte Canzolino passando per il monte Mezzano;

a sud, dal monte Canzolino per il caseggiato Caserma sino a monte Lucchi;

ad ovest, da monte Lucchi passando per l'abitato di Vezzolacca sino all'abitato I Bonini indi per l'abitato Taverne a monte Zuccaro e monte La Mancussa;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 luglio 1938, in una zona della provincia di Piacenza, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3309)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Monte S. Agostino-Le Valli (Piacenza), della estensione di ettari 181 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada comunale da Bobbio a Gavi;

ad est, rio Fossati e crinale che da quota 1019 va a monte S. Agostino;

ad ovest, strada comunale da Coli ad Aglio; strada comunale da monte Sant'Agostino ad Aglio;

a sud, strada comunale da Sant'Agostino ad Aglio; rio Valle Sant'Agostino;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 agosto 1938, in una zona della provincia di Piacenza, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3305)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di monte Penice (Piacenza), della estensione di ettari 400 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, confine tra il comune di Bobbio e il comune di Menconico, fino a quota 1089;

ad est, Costiolo della Selva, cioè da quota 1089 fino in prossimità di C. Sigala;

a sud, da C. Sigala a Sorgente indi alle scale, C. dei Turchi, Carpi, Canò, C. Sette Merli, sponda sinistra del rio Paini, sponda destra del rio Paini, C. Canei e sponda sinistra del rio Tageto;

ad ovest, sponda destra del rio Tageto, partendo da quota 904 passando per le quote 1148, 1382 fino ad incontrare il confine del comune di Bobbio con il comune di Romagnese, indi il confine tra i comuni di Bobbio e Romagnese passando per monte Penice;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 agosto 1938, in una zona della provincia di Piacenza, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3310)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali al 1° gennaio 1939-XVII

« Si avverte che giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1939-XVII ».

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3328)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 164

del 31 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,85
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,229
Canadà (Dollaro)	19 —
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,6295
Norvegia (Corona)	4,471
Olanda (Fiorino)	10,1175
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,586
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,275
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,175
Id. Id. 5 % (1936)	92,05
Rendita 5 % (1935)	90,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,175
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,075
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90 —
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,65

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Centoquattresimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 131, con il quale alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria e chimica è concessa, per la durata di anni cinquanta, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « S. Giovanni Rotondo », in territorio dei comuni di S. Giovanni Rotondo e S. Marco in Lamis, provincia di Foggia.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 130, con il quale alla Soc. an. Romana Cave e Miniere, con sede in Roma, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino e silicati idrati di alluminio siti in località denominata « Riserve Cinquare e Martelleto » in territorio dei comuni di Cerveteri e Tolfa, provincia di Roma.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 129, con il quale alla Soc. an. Romana Cave e Miniere, con sede in Roma, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino e silicati idrati di alluminio, siti in località denominata « Fosso di Eri » in territorio del comune di Tolfa, provincia di Roma.

(3349)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Perticara in provincia di Modena.

Con decreto Ministeriale 18 luglio 1939, n. 4023, è stato approvato il nuovo elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Perticara, nel comune di Pievepelago compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Modena, in data 20 aprile 1938.

(3324)

Variante ai confini territoriali del Consorzio di bonifica a sud di Mantova

Con R. decreto 15 maggio 1939, n. 3147, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio successivo, registro n. 11, foglio n. 42, sono stati modificati i confini territoriali del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova.

(3391)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Mazara del Vallo, in liquidazione, con sede nel comune di Mazara del Vallo (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Mazara del Vallo, con sede nel comune di Mazara del Vallo (Trapani), in liquidazione e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Giovanni Battista Raia è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Mazara del Vallo, in liquidazione avente sede nel comune di Mazara del Vallo (Trapani) ed i sigg. avv. Pietro La Grutta, rag. Giovanni Hopps Favara e Gaspare Giammarinaro fu Vito sono nominati membri del Comitato

di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3336)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Banco A. Querenni & C., in liquidazione, con sede in Padova.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 30 giugno 1939-XVII, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco A. Querenni & C., società in accomandita semplice con sede in Padova, e l'azienda venne posta in liquidazione con le norme di cui al capo III, titolo VII, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento di pari data, col quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di Sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il cav. prof. Giulio De Rui fu Sebastiano, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor cav. rag. Cesare Zennato fu Riccardo è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Banco A. Querenni & C., in liquidazione, società in accomandita semplice con sede in Padova, in sostituzione del cav. prof. Giulio De Rui fu Sebastiano con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3392)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Vieste (Foggia) e Faggiano (Taranto)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Della Torre Achille fu Biagio, per la Cassa comunale di credito agrario di Vieste (Foggia);

Importuno Cosimo fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Faggiano (Taranto).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3395)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pescara da parte del Banco di Napoli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Pescara non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pescara è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3393)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 28 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3394)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a otto posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R decreto 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa con il foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991-9.1-1.3.1 dell'11 febbraio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi e armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi fra le seguenti specialità:

Specialità		
Specialità elettromeccanici	n.	1
» congegnatori artiglieri	»	3
» congegnatori siluristi	»	1
» attrezzatori	»	1
» congegnatori elettricisti	»	1
» artificieri	»	1
Totale	n.	8

Qualora il numero dei posti messi a concorso per una delle specialità non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati idonei nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per altre specialità che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in questo caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal successivo art. 9.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i candidati italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso del diploma di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai condidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) le specialità per le quali intendono concorrere;

d) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma, dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o da un Vice-segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio indicato nel primo comma del precedente art. 2.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o generale A.N. o capitano di vascello o colonnello A.N.;

Membri: due ufficiali superiori A.N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'8°, un funzionario del personale civile tecnico per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando i punti di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportati nelle due prove (orali e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei

caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale. o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 700 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

N. delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto orale pratico
1	Composizione italiana	1	Scritto (1)
2	Matematica	2	Scritto (1) e orale
3	Disegno	2	Grafico (1)
4	Fisica ed elementi di chimica . . .	2	Orale
5	Tecnologia, nozioni speciali ed elementi di macchine	3	Orale
6	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	1	Orale
7	Prova facoltativa di lingua straniera	—	Scritta (3)

(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) Durata da fissarsi dalla Commissione.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale narrativo o descrittivo dimostrando di saper esprimere le proprie idee in forma ordinata, chiara e corretta.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di algebra e di uno di geometria o di trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale.

Aritmetica ed algebra:

1) Sistema metrico decimale e altri sistemi più comuni. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso e di pressione.

2) Numeri complessi e relative quattro operazioni fondamentali con tali numeri.

3) Proporzionalità fra le grandezze; regola del tre semplice e del tre composto.

4) Nozioni fondamentali di algebra. Monomi e polinomi, operazioni relative. Binomio di Newton.

5) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una incognita.

6) Sistemi di equazioni di 1° grado; problemi relativi.

7) Equazioni di 2° grado o ad esso riducibili. Problemi relativi.

8) Sistemi di equazioni di grado superiore al primo: problemi relativi.

9) Progressioni aritmetiche e geometriche: problemi relativi. Logaritmi neperiani e decimali: proprietà, impiego delle tavole; conversione da uno all'altro sistema.

10) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione delle funzioni Equazioni della retta e della curva di 2° grado (circonferenza, elisse, iperbole, parabola).

11) Interpolazione Principio fondamentale. Differenze successive: interpolazione in tavole a semplice e a doppia entrata.

12) Regolo logaritmico: suo uso. Macchine calcolatrici.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele; proprietà e teoremi principali.

2) Misura degli angoli (gradi sessagesimali, centesimali, sessadecimali, misura in radianti e in millesimi) relativi problemi. Misura delle rette.

3) Triangoli: proprietà principali (altezze, mediane, circoli inscritti e circoscritti) casi di eguaglianza.

4) Circonferenza. Proprietà. Posizione relativa di rette e di circonferenze. Angoli al centro e inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. poligoni regolari.

5) Teoremi di Pitagora e di Talete. Similitudine di figure piane. Proporzioni fra grandezze.

6) Elisse. iperbole e parabola. Definizione, tracciamento, proprietà fondamentali.

7) Aree delle figure piane. Misure relative al circolo e alle sue parti.

8) Integrazione grafica dell'area delle figure piane.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri e loro misura.

2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, parallelepipedo e piramide.

3) Nozioni sul cono, cilindro e sfera.

4) Solidi di rivoluzione: paraboloide, elissoide, iperboloide; ogiva.

5) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

6) Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria:

1) Funzioni trigonometriche. Definizioni. Relazioni fra di esse. Identità ed equazioni trigonometriche nei casi più semplici.

2) Tavole trigonometriche. Loro costruzione. Tavole logaritmico-trigonometriche Loro uso

3) Trigonometria piana. Relazioni fondamentali. Risoluzione di triangoli rettangoli ed obliquangoli Problemi

4) Trigonometria sferica Relazioni fondamentali. Risoluzione di triangoli rettangoli ed obliquangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni fondamentali. Proiezioni ortogonali. Problemi riguardanti punti, rette, piani, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

MATERIA N. 3.

Disegno.

Prova grafica: Eseguire dal vero a matita in iscala assegnata dalla Commissione il disegno quotato di un congegno od organo di macchina.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica:

Elementi di meccanica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2) Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3) Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4) Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5) Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.
6) Moto circolare uniforme. Moto sinusoidale.
7) Momento statico e momento d'inerzia. Definizioni e calcoli nei casi più semplici.

Idrostatica:

8) Corpi liquidi. Pressione all'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

9) Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.
10) Resistenza dell'aria al moto dei corpi. Trattamento elementare del problema.

Ottica:

11) Luce e sua propagazione, intensità della luce e sua misura.
12) Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Acustica:

13) Definizioni fondamentali. Velocità del suono: sua misura e cause che a modificano.

Elettricità:

14) Definizioni fondamentali.
15) Elettrostatica.
16) Elettrodinamica.
17) Correnti continue ed alternate. Definizioni e formule principali.
18) Pile. Accumulatori.
19) Macchine elettriche a corrente continua ed alternata.
20) Principali strumenti di misura.

Meteorologia:

21) Temperatura: mezzi di misura.
22) Pressione atmosferica: mezzi di misura.
23) Umidità atmosferica: mezzi di misura.
24) Densità dell'aria: formule relative.
25) Fenomeni atmosferici.
26) Il vento: sua misura, sua variabilità con la quota.

Elementi di chimica:

1) Cenni sui vari fenomeni naturali.
2) Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3) Pesi atomici e pesi molecolari.
4) Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5) Ossigeno e azoto Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6) Ozono e acqua ossigenata.
7) Cloro e acido cloridrico.
8) Zolfo e idrogeno solforato. Acido solforoso e solforico.
9) Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10) Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11) Carbonio e salicio e loro composti ossigenati.
12) Generalità sui metalli e sulle leghe.
13) Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14) Ossidi, idrati e sali notevoli.

MATERIA N. 5.

Tecnologia, nozioni speciali ed elementi di macchine.

Specialità congegnatori elettromeccanici.

1) Principali materiali impiegati nela costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio. Acciai comuni. Acciai speciali. Acciai rapidi. Acciai inossidabili. Tempera. Cementazione. Leghe metalliche più usate. Loro caratteri ed applicazioni.
2) Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione. Torsione. Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applicazioni di calcoli per casi semplici. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Carichi di sicurezza e di rottura. Resistenza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.
3. Nozioni particolareggiate sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni. Fresatrici. Pialle. Limatrici. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Rettifiche, ecc. Cenni sulle trasmissioni di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.
4) Tracciamento delle parti da costruire. Piano di tracciamento ed utensili ed attrezzi relativi. Strumenti usati per misurazioni e controllo durante la lavorazione meccanica ed il montaggio delle macchine. Strumenti di misura a divisione decimale, cinquantesimale e centesimale. Regole e dati pratici per la compilazione dei preventivi.
5) Organi delle macchine. Bulloni e viti. Vari sistemi di filettature. Resistenza dei bulloni. Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni. Sistemi per assicurale il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni.

Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavetta. Coppiglie. Biele. Giunti fissi. Accoppiatoi per alberi. Giunti mobili. Innesti a dente, a frizione, elettromeccanici. Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti, di spinta. Attrito nei perni. Lubrificazione. Ruote dentate. Generalità. Vari tipi di dentatura. Profili. Tracciatura pratica di ruote a denti epi-cicloidali di assortimento. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Sforzo periferico di una ruota dentata. Problemi semplici relativi. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote coniche. Ingranaggi silenziosi. Costruzioni degli ingranaggi. Fresatrici universali. Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate.

Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasformazione. Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi. Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.
6) Apparecchi di sollevamento. Paranco differenziale: a vite elicoidale, ad ingranaggio. Grue a colonna, a ponte. Martinetti a vite, idraulici Argano. Verricello. Piano inclinato.
7) Nozioni di fonderia. Modelli. Formatura e staffatura. Forni di fusione. Cubilotti. Forni a riverbero, a crogiolo, elettrici. Cenni sulle terre da fonderia. Finitura dei getti.
8) Ferri laminati e profilati. Chiodature. Ribattitura. Calafataggio. Utensili pneumatici. Martello e scalpello pneumatico. Trapano pneumatico. Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.
9) Corrente continua e corrente alternata: principii e leggi fondamentali.

Macchine elettriche a corrente continua ed a corrente alternata. Schemi e particolari costruttivi.

Trasformatori statici e trasformatori rotanti.

Pile. Accumulatori. Valvole. Interruttori. Teleruttori. Quadri di distribuzione.

Principali strumenti elettrici di misura. Regolatori di tensione. Elettromagneti. Materiali isolati. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Cavi armati.
10) Elementi fondamentali di cinematica. Moto uniforme. Moto vario. Moto oscillatorio. Velocità ed accelerazione. Moto relativo. Rappresentazione grafica.

Formula del pendolo. Cenno sui giroscopi.
11) Cognizioni particolareggiate sulla organizzazione delle officine elettromeccaniche. Principali norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Norme di pronto soccorso in caso di infortunio.

Specialità congegnatori artiglieri.

1) Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione. Compressione. Taglio. Flessione. Azioni combinate. Molle e piastre
2) Cenno sommario sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i vari metalli usati nelle costruzioni meccaniche di competenza delle D.A.A.N. Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio (acciai comuni, acciai speciali, ternari e quaternari). Tempera. Cementazione. Nitrurazione. Nozioni di fonderia e sulla costruzione delle leghe metalliche.
3) Provenienza, caratteri, applicazione dei metalli più importanti oltre l'acciaio. Deformazione dei metalli. Limiti di elasticità. Carichi di sicurezza e rottura. Resilienza. Coefficiente di durezza.
4) Nozioni generali sui diversi metodi di lavorazioni meccaniche ed impiego delle varie macchine utensili più comuni. Specialmente per quanto riguarda alla costruzione dei cannoni e degli affusti.

5) Principii elementari sui quali si basano le macchine idrauliche e cenni sul funzionamento delle macchine idrauliche più comuni.
6) Principii elementari sui quali si basano i compressori e le macchine ad aria compressa in generale, con applicazioni nelle lavorazioni dei metalli.
7) Cenni sui principali esplosivi impiegati nelle armi da fuoco.
8) Cenni descrittivi degli apparecchi ottici più correnti nell'impiego delle artiglierie.
9) Cognizioni sommarie sull'organizzazione di officine meccaniche; distribuzione dell'energia, computi di costo della mano d'opera e di spese generali per le lavorazioni. Principali strumenti usati per il controllo delle lavorazioni meccaniche.

Specialità siluristi.

1) Generalità sui siluri. Conoscenza particolareggiata di tutti i tipi di siluri in servizio. Centro di gravità e carena dei siluri. Modo di determinarlo. Centro di gravità della testa. Stabilità e modo di determinarla. Testa di guerra. Effetto massimo della esplosione. Acciarino minimo. Urto necessario per il suo funzionamento.
2) Verifiche in officina delle varie parti del siluro. Pressatura. Bilanciamento, ecc. Difetti più frequenti che si verificano sulle armi. Modo di eliminarli.
3) Traiettoria del siluro. Inconvenienti che si manifestano nei lanci. Inerzia girostatica. Processione girostatica.

Specialità attrezzatori.

Nozioni sulle qualità dei cordami, sulla loro resistenza e sulle prove alle quali vengono sottoposti. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Nozioni ragionate sui vari sistemi di alberatura, attrezzatura, e velatura delle Regie navi di ogni classe e dei palischermi, e sulle parti principali ed accessorie dell'attrezzatura. Nozioni ragionate sui servizi marinareschi nelle Regie navi armate e sulle disposizioni necessarie per essi e specialmente per quello degli ormeggi e dei palischermi. Regole per le visite dei padiglioni sulle Regie navi. Nozioni ragionate sulle manovre di forza e sull'impiego degli attrezzi marinareschi di ogni specie. Nozioni ragionate sui lavori di attrezzatura relative alla formazione di invasature ed alle operazioni di varo e di alaggio. Nozioni ragionate sulle condizioni di ormeggiamento delle navi nei porti o nelle darsene, o sulle operazioni marinaresche pei movimenti di grosse navi nelle darsene, nei bacini di carenaggio, ecc.

Specialità congegnatori elettricisti

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei materiali elettrici, sia a bordo che a terra, sulla loro qualità e sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e meccanismi ausiliari sui motori a combustione interna e sul loro funzionamento.
Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine sugli attrezzi e sui mezzi di lavoro, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sulla resistenza dei materiali; azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.
Campo magnetico. Corpi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori a sua misura. Induzione elettromagnetica. Forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Correnti di Foucault.
Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori. Loro aggruppamento e funzionamento. Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua. Particolari costruttivi. Caratteristiche. Motori a correne continua Varie specie di motori a corrente alternata. Particolari costruttivi. Sistemi di costruzione a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttori a calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Cenni sulla propulsione elettrica.

Specialità artificieri.

1) Conoscenza delle proprietà dei principali corpi semplici che occorrono nella fabbricazione degli esplosivi; ossigeno, azoto, idrogeno, zolfo, carbonio, potassio, fosforo, loro composti e derivati più in uso nella chimica degli esplosivi.
2) Nozioni di chimica organica con speciale riguardo ai corpi impiegati nella fabbricazione degli esplosivi: composti idrati del carbonio, alcool, cellulosa, vasellina, glicerina, oli, grassi.
3) Conoscenza sommaria dei principali corpi semplici e composti che entrano nella composizione dei gas tossici: cloro, fosforo, arsenico e loro composti impiegati nella guerra chimica.
4) Combustione, deflagrazione, esplosione, detonazione, esplosivi di lancio, di scoppio e detonanti: loro caratteristiche differenziali.
5) Esplosivi di lancio, polvere nera, balistite, polvere *C*: caratteristiche, composizione, fabbricazione, conservazione.
6) Esplosivi di scoppio, picrati, trifolo teryl.
7) Detonanti, fulminato di mercurio, azoturo di argento, clorato di potassa, principali materie in uso nella pirotecnica bellica, miscele luminose e illuminanti.
8) Conoscenza sommaria dei gas tossici, loro influenza sull'organismo, mezzi di protezione.
9) Proprietà fisiche dei metalli, prove ed esami cui vengono sottoposti i metalli per l'accertamento delle qualità di cui sopra.
10) Ferro, acciaio, ghisa, acciai speciali, effetto della temperatura e del modo di raffreddamento su di essi, fusione, forgiatura, stampaggio.
11) Rame e sue leghe, qualità specifiche dell'ottone e del bronzo, suoi impieghi, sistemi di trafilazione dell'ottone, alluminio.
12) Tessuti, conoscenza sommaria delle prove di resistenza, principali sostanze tessili in uso nel munizionamento: lino, cotone, seta, canapa.
13) Cenni sulle artiglierie, cannoni, cenni sulla fabbricazione, rigatura, otturazione, congegni di chiusura, mira brandeggio, elevazione.
14) Munizionamento, proietto, sue parti cariche di scoppio, spolette, bossoli, cariche, artifizi.

MATERIA N. 6.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.
2) Principi elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.
Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.
3) Elementi di statistica.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.
Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(3352)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di figura disegnata nel Regio liceo artistico di Firenze

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire concorsi, con la procedura d'urgenza, concessa con la nota in data 17 aprile 1939-XVII;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli al posto di professore di figura disegnata (gruppo *A*, grado 10°) nel Regio liceo artistico di Firenze con l'annuo stipendio di L. 12.400 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2300, ai sensi della legge 20 aprile 1939-XVII.

I titoli devono comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 devono essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti Div. IV) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e a coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV. E' concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Il limite dei quarant'anni è infine elevato a favore dei coniugati ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 21 agosto 1937, numero 1542.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni prestino ininterrotto servizio presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto servizio deve essere comprovato con regolare certificato rilasciato dall'ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti di istruzione artistica come pure i titolari di Istituti di istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista per l'anno XVII, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o di ciascuno dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, o legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Il documento deve essere integrato dalla dichiarazione attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano o abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento deve essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole o vedovi con prole;

i) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti sopra elencati devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati e vidimati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) devono inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Essi devono invece produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Sono inoltre dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, dalla presentazione del documento indicato alla lettera *b*) gli italiani non regnicoli. Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con l'esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi nell'anno XVII E. F. per Regi istituti d'istruzione artistica.

I lavori devono essere spediti a parte, in imballaggio franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: « Ministero educazione nazionale Direzione generale antichità e belle arti Divisione IV - Roma ». Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso.

Tale termine è elevato di 30 giorni per i concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani o all'estero. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali, stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza, nella categoria medesima, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(3365)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per il posto di coadiutore del reparto medico-micrografico dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Ancona, Fiume e Pesaro.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76, 77 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi interni per titoli ed esami per il posto di coadiutore del reparto medico-micrografico dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Ancona, Fiume e Pesaro;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi suindicati è costituita come appresso:
Presidente: Tedeschi dott. Francesco, vice prefetto;
Membri: Sotti prof. Guido, ordinario di anatomia patologica della Regia università di Roma; Piras prof. Luigi, direttore dello Istituto d'igiene della Regia Università di Genova; Maggiora Vergano prof. Romano, capo del Laboratorio di micrografia e batteriologia nell'Istituto di sanità pubblica; Marino dott. Vincenzo, direttore della Sezione medica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bari;
Segretario: Morrica dott. Manlio, 1° Segretario nell'Amministrazione dell'interno.
La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 18 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3397)

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1937;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, delle candidate partecipanti al concorso surricordato:

1. Gigli Rosina . . . . . voti 58.37
2. Guidacci Virginia in Stacchini . . . » 54.12
3. Biffoli Falli Ada . . . . . » 54.10
4. Batistini Margherita . . . . . » 53.10
5. Guerri Innocenti Rosa . . . . . » 51.90
6. Ricci Mafalda . . . . . » 51.65
7. Pratella Norma . . . . . » 50.91
8. Magnani Giuseppina . . . . . voti 50.52
9. Calamai Paladini Giulia . . . . . » 50.46
10. Agresti Zelinda ved. Agresti . . . . . » 50.45
11. Cabrini Iolanda . . . . . » 50.36
12. Immesi Marianna in Andreini . . . . » 50.35
13. Fregoso Frida . . . . . » 50 —
14. Simoni Gualandi Ester . . . . . » 49.37
15. Natali Giuliana . . . . . » 49.18
16. Piazzesi Emma nei Susini . . . . . » 48.60
17. Martinelli Fosca Teresa . . . . . » 48.45
18. Madiai Ines . . . . . » 47.75
19. Chelotti Giulia . . . . . » 47.25
20. Biagioli Nuti Giulia . . . . . » 47.15
21. Parrini Palmira . . . . . » 46.78
22. Di Blasi Maria in Pantano . . . . » 45.90
23. Tirinnanzi Beatrice . . . . . » 45.50
24. Prosperini Rina . . . . . » 45.43
25. Malandrini Maria . . . . . » 45.37
26. Margiacchi Gina . . . . . » 45.34
27. Quercioli Natalina Fidalma . . . . . » 45.21
28. Ciardella Maria Carmela . . . . . » 43.38
29. Iacopini Buaggiani Elisa . . . . . » 43.10
30. Verdiani Temi . . . . . » 42.70
31. Del Mastio Niccolina nei Degli Innocenti . » 42.48
32. Francioni Bruna . . . . . » 42.12
33. Riccò Romelia . . . . . » 41.95
34. Castaldi Pia . . . . . » 41.35
35. Marianelli Boschi Maria . . . . . » 40.36
36. Salvi Primetta nei Mugnaini . . . . . » 39.60
37. Tasselli Lea . . . . . » 38.70
38. Marchi Fidalma . . . . . » 38.32
39. Marchini Albertina nei Petrucci . . . . » 36.25
40. Giannelli Norma . . . . . » 35.56

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 25 luglio 1939-XVII

Il prefetto: PALMERI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale si approva la graduatoria a n. 5 posti di levatrice condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;
Visto l'ordine della graduatoria e le sedi indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande, nell'ordine delle loro preferenze;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici al posto di ostetriche condotte nel Comune rispettivamente indicato per ognuna:
1) Gigli Rosina - Sesto Fiorentino.
2) Guidacci Virginia nei Stacchini - Fiesole.
3) Biffoli Falli Ada - Fucecchio.
4) Batistini Margherita - S. Casciano V. Pesa.
5) Ricci Mafalda - Palazzuolo Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 25 luglio 1939-XVII

Il prefetto: PALMERI

(3398)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.